REGOLAMENTO N. 191/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

relativo al regime d'importazione e d'esportazione di prodotti trasformati a base di cereali

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 16, l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma del regolamento n. 120/67/CEE è necessario fissare le regole d'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni applicabile negli scambi con i paesi terzi dei prodotti trasformati indicati all'articolo 1, lettera d), di detto regolamento;

Considerando che l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere alla incidenza esercitata sui prezzi di costo dei prodotti trasformati dai prelievi stabiliti per i prodotti di base; che tale incidenza può essere calcolata sulla base del prelievo medio applicabile durante un periodo rappresentativo, al quantitativo di prodotto di base necessario per la fabbricazione di un'unità di prodotto trasformato;

Considerando che, per i prodotti trasformati sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ma che non contengono cereali, l'elemento mobile viene fissato tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti trasformati che sono loro concorrenti;

Considerando che l'elemento fisso del prelievo va determinato per tener conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione; che tale elemento deve essere fissato in base ai costi di trasformazione più rappresentativi;

Considerando che, per taluni residui della trasformazione, la protezione dell'industria è già assicurata da quella di cui fruisce il prodotto trasformato principale; che in questo caso l'elemento fisso può essere pari a zero;

Considerando che la restituzione deve avere lo scopo di compensare il divario fra i prezzi dei prodotti praticati nella Comunità e i corsi del mercato mondiale; che è pertanto opportuno fissare a tale effetto i criteri secondo cui ha luogo la determinazione della restituzione, essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, nonché delle possibilità e condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale;

Considerando che è opportuno accordare all'inizio della campagna di commercializzazione una restituzione che tenga conto del prezzo effettivo di approvvigionamento del prodotto di base, nella misura in cui esso è stato acquistato alla fine della campagna precedente, cioè ad un prezzo superiore a quello praticato per lo stesso prodotto all'inizio della campagna;

Considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

Considerando che l'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE contempla la possibilità d'istituire, negli scambi dei prodotti trasformati il cui prelievo viene calcolato in base all'orzo, al granturco, all'avena, al sorgo e al miglio, un sistema consistente nel diminuire il prezzo dei prodotti introdotti sul territorio italiano a condizione che tali prodotti non entrino negli altri Stati membri senza essere stati in precedenza oggetto di una tassa destinata a compensare la loro diminuzione di prezzo; che, al fine di evitare perturbazioni sul mercato dei prodotti trasformati, tale sistema deve effettivamente essere applicato a questi prodotti se l'Italia vi fa ricorso per i prodotti di base,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento sono denominati in appresso «prodotti trasformati» i prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE, ad eccezione dei prodotti indicati alla voce 23.07 della tariffa doganale comune.

2. Ai sensi del presente regolamento sono denominati in appresso «prodotti di base» i cereali elencati all'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 120/67/CEE.

3. I prodotti trasformati sono designati agli articoli da 4 a 12 secondo la loro posizione o sottoposizione tariffaria e le suddivisioni di tali posizioni o sottoposizioni; dette posizioni, sottoposizioni e suddivisioni sono riportate in allegato.

4. I prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione per i prodotti trasformati sono fissati conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.

TITOLO I

Prelievi

Articolo 2

1. Nel corso di un mese determinato, l'elemento mobile del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotto trasformato è uguale al prelievo medio applicabile ad un quantitativo definito agli articoli da 4 a 12, di un prodotto di base.

Fatte salve le eccezioni indicate negli articoli summenzionati, tale prodotto di base è quello utilizzato nella fabbricazione del prodotto trasformato.

2. Il prelievo medio equivale alla differenza tra il prezzo di entrata in vigore durante il mese dell'importazione e la media dei prezzi cif calcolati conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE per i primi 25 giorni del mese precedente quello in cui ha avuto luogo l'importazione.

3. Tale prelievo medio può essere modificato in funzione delle variazioni degli elementi presi in considerazione per procedere alla determinazione del prelievo stesso.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo vanno fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

4. L'elemento mobile applicabile a un prodotto trasformato, fabbricato utilizzando grano duro, è pari a quello applicabile al prodotto analogo, fabbricato utilizzando grano tenero.

Articolo 3

L'elemento fisso del prelievo viene fissato agli articoli da 4 a 12 per 100 chilogrammi di ogni singolo prodotto o gruppo di prodotti.

Articolo 4

L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
11.01	Farine di cereali:
	ex C. d'orzo o d'avena
	E. altre

1. L'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base:

   a) 180 chilogrammi per le farine d'orzo [C (II) (a)], d'avena [C (III) (a)] o di grano saraceno [E (II) (a)] che abbiano un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2 % in peso;

   b) 180 chilogrammi per la farina di granturco [E (I) (a)] il cui tenore in materie grasse sia inferiore o uguale all'1,5 % in peso;

   c) 114 chilogrammi per la farina di granturco [E (I) (b)] il cui tenore in materie grasse sia superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 % in peso;

   d) 102 chilogrammi negli altri casi [C (II) (b); C (III) (b); E (I) (c); E (II) (b); E (III); E (IV); E (V)].

2. L'elemento fisso è uguale a:

   — 0,50 unità di conto per i prodotti per i quali il quantitativo di prodotto di base preso in considerazione è di 180 chilogrammi;

   — 0,25 unità di conto per gli altri prodotti.

Articolo 5

L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:
	A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):
	ex I. di frumento, esclusi semole e semolini
	II. di segala
	III. di altri cereali:
	a) fiocchi d'orzo e d'avena
	b) altri

1. L'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base:

A — Per le semole e i semolini:

a) d'avena [A III b) (1) (bb)], di segala [A II (a)], di grano saraceno [A IIIb) (1) (ee)] o di orzo [A III b) (1) (aa)]:

— 180 chilogrammi se il loro tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, à inferiore o uguale al 2 % in peso;

— 102 chilogrammi negli altri casi;

b) di granturco [A III b) (1) (cc)]:

— 180 chilogrammi se il loro tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso;

— 114 chilogrammi se il loro tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 % in peso;

— 102 chilogrammi negli altri casi;

c) di altri cereali [A III b) (1) (ff); A III b) (1) (gg); A III b) (1) (hh)]: 102 chilogrammi.

B — Per i fiocchi:

a) d'orzo [A III a) (1) (aa)] o d'avena [A III a) (2) (aa)]:

200 chilogrammi se il loro tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso;

b) di altri cereali:

180 chilogrammi se il loro tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso [A I (e) (1); A II (e) (1); A III b) (5) (aa), eccetto A III b) (5) (aa) (22)];

c) 102 chilogrammi negli altri casi [A I (e) (2); A II (e) (2); A III a) (1) (bb); A III a) (2) (bb); A III b) (5) (bb), eccetto A III b) (5) (bb) (22)].

C — Per i cereali mondati:

a) per il grano tenero [A I (b)] o la segala [A II (b)]: 133 chilogrammi;

b) per gli altri cereali [A III b) (2), eccetto A III b) (2) (bb) (11) e il riso]: 160 chilogrammi.

D — Per i cereali perlati:

a) per l'orzo [A III b) (3) (aa)]: 250 chilogrammi;

b) per gli altri cereali [A I (c); A II (c); A III b) (3), eccetto A III b) (3) (aa) e il riso]: 160 chilogrammi.

E — Per i cereali soltanto spezzati o schiacciati e per l'avena spuntata [A I (d); A II (d); A III b) (4), eccetto il riso; A III b) (2) (bb) (11)]: 102 chilogrammi.

2. L'elemento fisso è uguale a:

— 0,50 unità di conto per i prodotti per i quali il quantitativo di prodotto di base preso in considerazione è uguale o superiore a 180 chilogrammi;

— 0,25 unità di conto per gli altri prodotti.

Articolo 6

L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
11.02 B	Germi di cereali, anche sfarinati

1. L'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotti di base:

   a) per i germi di grano [B (I)] : 75 chilogrammi;

   b) per gli altri germi [B (II)]: 75 chilogrammi di granturco.

2. L'elemento fisso è uguale a 0,50 unità di conto.

Articolo 7

1. L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06: A. di manioca B. altri che non abbiano subito un processo di denaturazione [A (II); B (II)]

a) l'elemento mobile è uguale a quello applicabile a 100 chilogrammi d'amido di granturco. Al fine di prevenire perturbazioni sul mercato dei prodotti amilacei indigeni, questo elemento può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

b) l'elemento fisso è uguale a 1,70 unità di conto.

2. L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
07.06	ex B. Radici di manioca, di arrow-root, di salep ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore d'amido, ad esclusione delle patate dolci [B (I)] Prodotti di cui alla voce 11.06 che abbiano subito un processo di denaturazione [A (I); B (I)]

a) l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile a 18 chilogrammi d'orzo. Al fine di prevenire perturbazioni sul mercato dei prodotti cerealicoli indigeni destinati all'alimentazione del bestiame, tale elemento può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

b) l'elemento fisso è uguale a 0,25 unità di conto. Tuttavia tale elemento non è applicabile ai prodotti di cui alla voce 07.06.

Articolo 8

L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
11.07	Malto, anche torrefatto

1. L'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotti di base:

   a) per il malto di grano [(A) (I) (a)] o d'orzo [(A) (II) (a)], non torrefatto e presentato sotto forma di farina : 178 chilogrammi;

   b) per il malto di grano [(A) (I) (b)] o d'orzo [(A) (II) (b)], non torrefatto e presentato sotto altra forma : 133 chilogrammi;

   c) per il malto di grano [(B) (I)] o d'orzo [(B) (II)] torrefatto : 155 chilogrammi;

   d) per il malto di altri cereali [(A) (III); (B) (III)], distinto secondo le medesime caratteristiche di cui alle lettere a), b) o c) : i quantitativi d'orzo corrispondenti.

2. L'elemento fisso è uguale a 0,90 unità di conto.

Articolo 9

L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
11.08 A	Amidi e fecole: I. Amido di granturco II. Fecola di patate: a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime, b) altre IV. altri

1. L'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base:

   a) per l'amido di frumento [A IV (a) (1)] : 220 chilogrammi;

   b) per l'amido di granturco [A I] : 161 chilogrammi;

   c) per gli altri amidi e fecole [A II; A IV (a) (2); A IV (b)] : 161 chilogrammi di granturco.

2. L'elemento fisso è uguale a 1,70 unità di conto.

Articolo 10

L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti

1. L'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base:

   a) per il glutine di grano tenero [(A)] : 400 chilogrammi;

   b) per il glutine fabbricato utilizzando altri prodotti di base [(B)] : 200 chilogrammi di granturco.

2. L'elemento fisso è uguale a 15 unità di conto.

Articolo 11

L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
17.02 ex B	Glucosio e sciroppo di glucosio

1. L'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile alle seguenti quantità di granturco:

   a) per il glucosio (destrosio) presentato in polvere cristallina bianca anche agglomerata [B II (a)] : 210 chilogrammi;

   b) per qualsiasi altro glucosio e per lo sciroppo di glucosio [B II (b)] : 161 chilogrammi.

2. L'elemento fisso è uguale:

   — a 8 unità di conto per i prodotti di cui al punto 1, lettera a),

   — a 5,50 unità di conto per i prodotti di cui al punto 1, lettera b).

Articolo 12

L'elemento mobile e l'elemento fisso sono determinati come segue per i prodotti indicati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	
ex 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali

1. a) per il prodotto risultante dalla lavorazione di prodotti diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido sia inferiore od uguale al 28 % [A (I) (b) (1); B (I) (b) (1)], l'elemento mobile è uguale alla media aritmetica dei prelievi medi applicabili rispettivamente a 25 chilogrammi di grano tenero, d'orzo e di granturco. Tuttavia, se più del 10 % del prodotto importato passa attraverso un setaccio le cui maglie siano di larghezza pari a 0,2 millimetri e se in tal caso la parte passata attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore all'1,5 %

l'elemento mobile applicabile è quello previsto alla lettera d);

b) per il prodotto risultante dalla lavorazione del granturco o del riso, il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % [A (I) (a) (1); B (I) (a)], l'elemento mobile è uguale al 125 % dell'ammontare previsto alla lettera a):

c) per il prodotto risultante dalla lavorazione del granturco o del riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % e che ha subito un processo di denaturazione [A (I) (a) (2) (aa)], l'elemento mobile è uguale al 200 % dell'ammontare previsto alla lettera a);

d) per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a), b) e c), [A (I) (a) (2) (bb); A (I) (b) (2); B (I) (b) (2)], l'elemento mobile è uguale al 400 % dell'ammontare previsto alla lettera a).

Al fine di prevenire perturbazioni sul mercato dei prodotti di cui al presente articolo o dei prodotti concorrenti, i tassi previsti alle lettere a), b) e c), per esprimere il tenore d'amido, nonché il tasso previsto alle lettere b), c) e d), relativo al calcolo dell'ammontare dell'elemento mobile, possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

2. L'elemento fisso è pari a zero.

Articolo 13

1. Nel calcolo dell'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 5, punto 1 A, lettera b), primo trattino, all'articolo 7, paragrafo 1, e agli articoli 9, 10 e 11, si tiene conto delle restituzioni alla produzione accordate al granturco ed al grano tenero utilizzati nell'industria degli amidi, nonché alla fecola di patate ed al granturco utilizzato dall'industria di trasformazione di questo cereale per la fabbricazione di semole e semolini di granturco impiegati nell'industria della birra.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente non si tiene conto della maggiorazione della restituzione alla produzione accordata in Italia in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 178/67/CEE (1).

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

(1) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2617/67.

TITOLO II

Restituzioni

Articolo 14

1. La restituzione che può essere accordata per i prodotti trasformati, viene determinata tenendo conto, in particolare:

a) dei prezzi dei prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo. Tuttavia, quando il prodotto trasformato sia stato fabbricato utilizzando un prodotto di base raccolto nella Comunità giacente all'ammasso alla fine della campagna precedente e che non abbia fruito di un'indennità di compensazione, si può tener conto, per una esportazione da effettuare tra l'inizio della campagna e date da determinare, del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente per i prodotti di base presi in considerazione nel calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

b) dei quantitativi di prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

c) del cumulo eventuale delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti derivati da uno stesso procedimento di trasformazione e da uno stesso prodotto di base;

d) delle possibilità e condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

2. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione può essere differenziata a seconda della destinazione.

3. La restituzione viene pagata se si fornisce la prova che i prodotti sono stati esportati al di fuori della Comunità.

In caso di applicazione del paragrafo 2, la restituzione viene pagata alle condizioni di cui al comma precedente e se viene fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui al paragrafo 4, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

4. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

5. Le restituzioni sono fissate una volta al mese.

Articolo 15

La restituzione è fissata in anticipo a richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda del titolo d'esportazione per un'operazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo.

Il suo ammontare è quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, adeguato in funzione del prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base in vigore nel mese dell'esportazione.

Tuttavia, per un'esportazione effettuata alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, l'adeguamento può, essere effettuato in funzione del prezzo di entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente.

Articolo 16

1. Nel calcolo dell'importo della restituzione all'esportazione applicabile ai prodotti di cui all'articolo 5, punto 1 A, lettera b), primo trattino, all'articolo 7, paragrafo 1, e agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, si tiene conto delle restituzioni alla produzione accordate al granturco e al grano tenero utilizzati nell'industria degli amidi, nonché alla fecola di patate ed al granturco utilizzato nell'industria della lavorazione di questo cereale per la fabbricazione di semole e semolini di granturco impiegati nell'industria della birra.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente non si tiene conto della maggiorazione della restituzione alla produzione accordata in Italia in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 178/67/CEE.

TITOLO III

Traffico di perfezionamento

Articolo 17

1. Il quantitativo di prodotto di base, di prodotti assimilati e di prodotti derivati dalla loro trasformazione, che gli Stati membri non sottopongono a prelievo ai fini dell'esportazione delle merci di cui agli articoli 4, 5, 7, paragrafo 2, 8, 9 e 11, fabbricati utilizzando uno dei prodotti di cui sopra, o quale conseguenza di tale esportazione, non può essere superiore al quantitativo preso in considerazione per la determinazione dell'elemento mobile del prelievo.

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 può essere diminuito, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, nel caso in cui diversi prodotti siano derivati da uno stesso procedimento di trasformazione e da uno stesso prodotto di base.

3. Il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo è escluso per i prodotti di cui agli articoli 6, 7, paragrafo 1, 10 e 12, a condizione che essi siano destinati alla fabbricazione di prodotti trasformati.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 18

1. Qualora l'Italia faccia ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, essa:

— riscuote un'imposta alla spedizione verso gli altri Stati membri dei prodotti trasformati il cui prelievo è calcolato a partire dall'orzo, dal granturco, dall'avena, dal sorgo e dal miglio, e che sono contemplati all'articolo 4, all'articolo 5 — ad esclusione dei prodotti di cui al punto 1 A, lettera b), primo trattino, quando una restituzione alla produzione è concessa per il granturco ai fini della fabbricazione di tali prodotti — all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8,

— concede una sovvenzione per le forniture di tali prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

2. L'imposta e la sovvenzione di cui sopra sono uguali, per 100 chilogrammi di prodotto trasformato di cui al paragrafo 1, all'ammontare della tassa applicabile, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE, al quantitativo di prodotto di base preso in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo.

Articolo 19

Sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE i metodi per definire:

a) il tenore in ceneri di cui agli articoli 4, 5 e 12,

b) il tenore in materie grasse di cui agli articoli 4 e 5,

c) il tenore in amido di cui all'articolo 12,

d) il processo di denaturazione di cui all'articolo 7.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.06	.....
	ex B. altri:
	(I) Radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci
	.....
11.01	Farine di cereali:
	.....
	ex C. d'orzo o di avena:
	.....
	(II) d'orzo:
	(a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(b) altra
	(III) d'avena:
	(a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(b) altra
	.....
	E. altre:
	(I) di granturco:
	(a) il cui tenore in sostanze grasse è inferiore od uguale all'1,5% in peso
	(b) il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore od uguale al 4% in peso
	(c) altra

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.01 (seguito)	(II) di saraceno:
	(a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(b) altra
	(III) di miglio
	(IV) di sorgo o di durra
	(V) non nominate
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:
	A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, schiacciati (compresi i fiocchi):
	ex I. di frumento:
	.....
	(b) Cereali mondati
	(c) Cereali perlati
	(d) Cereali solamente spezzati o schiacciati
	(e) Fiocchi:
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(2) altri
	II. di segala:
	(a) Semole e semolini:
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(2) altri
	(b) Cereali mondati
	(c) Cereali perlati
	(d) Cereali solamente spezzati o schiacciati
	(e) Fiocchi:
	(1) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(2) altri
	III. di altri cereali:
	a) Fiocchi d'orzo e d'avena:
	(1) Fiocchi d'orzo:
	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(bb) altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.02 (seguito)	(2) Fiocchi d'avena:
	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(bb) altri
	b) altri:
	(1) Semole e semolini:
	(aa) d'orzo
	(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(22) altri
	(bb) d'avena:
	(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(22) altri
	(cc) di granturco, il cui tenore in sostanze grasse è:
	(11) inferiore od uguale all'1,5% in peso
	(22) superiore all'1,5% ed inferiore od uguale al 4% in peso
	(33) di più di 4% in peso
	.....
	(ee) di saraceno:
	(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso
	(22) altri
	(ff) di miglio
	(gg) di sorgo o di durra
	(hh) altri
	(2) Cereali mondati:
	(aa) d'orzo
	(bb) d'avena:
	(11) avena spuntata
	(22) altri
	(cc) di granturco
	(dd) di saraceno
	(ee) di miglio
	(ff) di sorgo o di durra
	(gg) altri
	(3) Cereali perlati:
	(aa) d'orzo
	(bb) d'avena
	(cc) di granturco
	(dd) di saraceno

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.02 (seguito)	(ee) di miglio (ff) di sorgo o di durra (gg) altri (4) Cereali solamente spezzati o schiacciati: (aa) d'orzo (bb) d'avena (cc) di granturco (dd) di saraceno (ee) di miglio (ff) di sorgo o di durra (gg) altri (5) Fiocchi: (aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso: (11) di granturco (22) di riso (33) di saraceno (44) di miglio (55) di sorgo o di durra (66) altri (bb) altri: (11) di granturco (22) di riso (33) di saraceno (44) di miglio (55) di sorgo o di durra (66) altri B. Germi di cereali, anche sfarinati: (I) di frumento (II) altri
11 .06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: A. di manioca: (I) denaturati (II) altri B. altri: (I) denaturati (II) non nominati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.07	Malto, anche torrefatto:
	A. non torrefatto:
	(I) di frumento:
	(a) presentato sotto forma di farina
	(b) altro
	(II) d'orzo:
	(a) presentato sotto forma di farina
	(b) altro
	(III) altro:
	(a) presentato sotto forma di farina
	(b) non nominato
	B. torrefatto:
	(I) di frumento
	(II) d'orzo
	(III) altro
ex 11.08	.....
	A. Amidi e fecole:
	I. Amido di granturco
	II. Fecola di patate:
	(a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime [1]
	(b) altra
	.....
	IV. altri:
	(a) di cereali:
	(1) di frumento
	(2) altri
	(b) non nominati
	.....
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:
	(A) di frumento tenero
	(B) altri
17.02	.....
	ex B. Glucosio e sciroppo di glucosio:
	.....
	II. Altri:
	(a) Glucosio, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata
	(b) non nominati
	.....

[1] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: ex A. Contenenti, in peso, più del 7% di amido: (I) di cereali (a) di granturco o di riso: (1) il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35% in peso (2) altri: (aa) il cui tenore in amido è superiore al 35% e inferiore od uguale al 45% in peso e che ha subito un processo di denaturazione (bb) non nominati (b) di altri cereali: (1) il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5% in peso (2) altri ..... ex B. altri: (I) di cereali: (a) di granturco o di riso (b) di altri cereali: (1) la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5% in peso (2) altri .....